

**Politecnico
di Torino**

Contratto d'appalto per la fornitura di uno spettrofotometro NMR da banco con magnete permanente per analisi multinucleo

Progetto iENTRANCE@ENL - cod. IR0000027

Missione 4 - Componente 2 - Linea di investimento 3.1

CUP B33C22000710006 - CUI F00518460019202400017- CIG B3FD8D0C20

TRA

Il Politecnico di Torino, di seguito nominato per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Mauro Cecchi, in qualità di Responsabile dell'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici, delegato ai fini della sottoscrizione del presente Atto con Decreto del Direttore Generale n. 189 del 22.01.2024, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il sig. Eliseo Albergoni nato a [REDACTED] nella sua qualità e in veste di Procuratore e Legale Rappresentante della società FKV S.r.l. con sede legale a Torre Boldone (BG), Codice Fiscale e Partita IVA 01758800161 iscritta nel registro delle imprese presso Bergamo di seguito denominato anche "Affidatario" e congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che

- l'acquisto di cui in titolo è finalizzato alla realizzazione del progetto 01_CALOS_PRR22_PC01 PNRR - M4C2 - AVVISO3264/2021 - iENTRANCE@ENL - IR0000027 Infrastructure for ENergy TRAnSition aNd CircularEconomy @ EuroNanoLab;
- con Decreto del Direttore Generale n. 3099 del 23.10.2024, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di uno spettrofotometro NMR da banco con magnete permanente per analisi multinucleo;
- attraverso la piattaforma del MePA, mediante RDO n. 4766766 del 25.10.2024 del bando "Beni" categoria "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio", si è dato avvio alla procedura, contraddistinta dai seguenti codici CUP B33C22000710006 - CUI F00518460019202400017, CIG B3FD8D0C20;
- con Decreto del Direttore Generale n. 3799/2024 del 13.12.2024, risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace in favore della società FKV.
- in data 05.12.2024 la richiesta di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, D. Lgs. 159/2011, è stata inoltrata attraverso la piattaforma della Banca Dati Antimafia (B.D.N.A) e risulta trascorso senza che vi sia stata risposta, il termine previsto per il rilascio della predetta comunicazione antimafia dall'art. 88, comma 4, D. Lgs. 159/2011;
- in assenza della predetta comunicazione, avendo acquisito l'autocertificazione di cui all'art. 89 del citato decreto, il presente contratto - in attuazione di quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, D.Lgs. 159/2011 - è sottoposto alla condizione risolutiva



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



costituita dall'accertamento successivo alla stipula della sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di uno spettrofotometro NMR da banco con magnete permanente per analisi multinucleo.

Le modalità di espletamento della fornitura e le sue caratteristiche sono descritte nel Capitolato Speciale d'Oneri.

L'Affidatario deve eseguire la fornitura, nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel Capitolato Speciale d'Oneri, accettato incondizionatamente dal concorrente in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente contratto; costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto l'offerta economica presentata dall'Affidatario.

Nell'appalto s'intendono comprese la consegna al piano, l'installazione, il collaudo, il training, nonché prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura oggetto del contratto.

2. Luogo e tempi di consegna

La consegna della fornitura dovrà essere completata **entro e non oltre 120 giorni solari** dalla stipula contrattuale.

L'installazione, il collaudo e il training sull'utilizzo dello strumento, del software e le prove pratiche di analisi NMR di materiali dovranno essere completati **entro e non oltre 10 giorni solari** dalla data in cui si sono concluse le operazioni di consegna.

La consegna deve avvenire al piano terra presso:

Building B2 c/o EP
via Livorno 60
10144 Torino

Riferimento in fase di consegna della merce:

Bocchini Sergio

3. Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo contrattuale è fissato in euro 161.006,00 oltre IVA e al netto delle varianti contrattuali.

Non sono previsti oneri per la sicurezza per la riduzione di rischi interferenziali.

4. Vendita con consegna all'arrivo

Il presente contratto contiene la clausola “Vendita con consegna all'arrivo”, diretta a disciplinare in via pattizia - secondo quanto previsto dagli artt. 1378 e 1510, comma, 2 del Codice civile – il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della fornitura e la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, eventi che si verificheranno entrambi al momento della consegna nel luogo indicato al precedente paragrafo 2.

Sono a carico dell'affidatario i rischi di perdite, smarrimenti, furti e di danni durante il trasporto dei beni oggetto della fornitura, oltre che il costo del trasporto stesso; i predetti rischi vengono trasferiti in capo all'Amministrazione solo nel momento della consegna dei beni nel luogo indicato al precedente paragrafo 2.

5. Verifica di conformità

La prestazione contrattuale è soggetta a verifica di conformità.

Il Responsabile unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità della prestazione o di parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

6. Subappalto

Non avendo l'affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, il subappalto non è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 4 del D.lgs. 36/2023.

7. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

Il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, ove indicato nella lettera d'invito e nei limiti previsti dall'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

8. Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

9. Cauzione definitiva

L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la fideiussione bancaria n. [REDACTED] emessa da [REDACTED] - in data 08.01.2025; l'importo della garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale ed ammonta a euro 8.050,30.

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a cura della Stazione Appaltante.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta del Politecnico di Torino.

10. Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico di Torino e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

11. Inadempienze e penali

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Politecnico di Torino risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri. La penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale:

- per difformità dei prodotti consegnati relativamente alle specifiche tecniche minime richieste a pena di esclusione: penale in ragione di **uno per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno intercorrente tra la consegna e l'eliminazione della difformità;
- per ritardata consegna della fornitura, completamento dell'attività di collaudo e training: penale in ragione dell'**uno per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Per l'applicazione delle penali si procederà alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto. Entro il limite di 3 (tre)

giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

12. Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

13. Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Aggiudicataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidataria, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

14. Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel capitolato e nell'offerta presentata in fase di trattativa;



- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k) qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione della procedura di affidamento, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla

maggior spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi del citato articolo 124.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

15. Recesso

Il Politecnico di Torino può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

16. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, c. 12 D. Lgs. 36/2023.

17. Prezzi e modalità di fatturazione

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della trattativa. Nei prezzi espressi dall'Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati

- il costo dei beni oggetto di fornitura
- i costi di trasporto, carico e scarico
- eventuali oneri previsti per mano d'opera e funzionamento dei mezzi
- imposte di ogni genere
- spese generali
- utile d'impresa
- quant'altro possa occorrere per eseguire la prestazione dedotta in contratta in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione della fattura elettronica attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

Si richiede di inserire nella fattura elettronica, oltre al CIG B3FD8D0C20, anche il codice CUP B33C22000710006.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.



Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 36/2023.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

18. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzione Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura ivi prevista si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

19. Codice di Comportamento del Politecnico di Torino

L'Affidatario ha preso visione degli obblighi di condotta previsti

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel codice di comportamento di questa stazione appaltante
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

e dà atto di essere a conoscenza che predetti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

21. Spese contrattuali

Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, che al momento della presente stipula risulta assolta tramite F24 Elide come da ricevuta di versamento conservata agli atti dalla Stazione appaltante.

22. Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

23. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo
 - il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
 - i dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
 - il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) del Politecnico è contattabile all'indirizzo: dpo@polito.it;
- per l'impresa affidataria



- il Titolare del Trattamento dei dati è FKV S.r.l., Largo delle Industrie n.10 Torre Boldone (BG) contattabile all'indirizzo: info@fkv.it.

24. Controversie

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente l'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.

25. Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è ing. Massimiliano Corrado Mattone.

Il Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è dott.ssa Stefania Lettieri.

26. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alle norme del Codice civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed al Capitolato Speciale d'Oneri accettato dall'Affidatario in fase di partecipazione alla procedura.

27. Allegati

Sono allegati al presente Atto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.

- Lettera d'invito prot.n. 0067521 del 24.10.2024;
- Capitolato Speciale d'oneri;
- Offerta tecnica;
- Scheda DNSH;
- Offerta economica;
- Offerta economica MePA.

PER IL POLITECNICO DI TORINO,
IL RESPONSABILE DELL'AREA AGACON
- dott. Mauro Cecchi -

Firmato in originale: Mauro Cecchi

PER FKV S.r.l.
IL PROCURATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE
- SIG. Eliseo Albergoni -

Firmato in originale: Eliseo Albergoni